

**A****1. L'AREA IN CUI OPERA UNA ATTREZZATURA:**

- SE L'ATTREZZATURA È PROVISTA DI IDONEE SICUREZZA NON È DA CONSIDERARSI UNA ZONA PERICOLOSA;
- DEVE ESSERE INTERDETTA ALLO SVOLGIMENTO DELLE LAVORAZIONI;
- DEVE ESSERE ADEGUATAMENTE PROTETTA E INTERDETTA ALLO SVOLGIMENTO DELLE LAVORAZIONI E AL TRANSITO.

2. L'UTILIZZO DELLE ATTREZZATURE CHE RICHIEDONO, PER IL LORO IMPIEGO, CONOSCENZE O RESPONSABILITÀ PARTICOLARI IN RELAZIONE AI LORO RISCHI SPECIFICI, È RISERVATO:

- AI LAVORATORI CHE HANNO PIÙ ANZIANITÀ DI SERVIZIO NELL'AZIENDA;
- AI PREPOSTI;
- AI LAVORATORI INCARICATI.

3. COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA:

- SINDACO E CONSIGLIERI;
- ASSESSORI E CONSIGLIERI;
- SINDACO E ASSESSORI.

4. CHI NOMINA I COMPONENTI DELLA GIUNTA:

- I CONSIGLIERI;
- IL SINDACO;
- IL SEGRETARIO GENERALE.

5. SECONDO LEI QUALI SONO LE CARATTERISTICHE DEL PAVIMENTO PER UN'IDONEA ATTIVITÀ DI MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI:

- DEVE ESSERE PIANO, NON DEVE PRESENTARE VARIAZIONI DI LIVELLO E LA SUPERFICIE NON DEVE ESSERE LISCIA PER NON CREARE RISCHIO DI SCIVOLAMENTO;
- DEVE ESSERE INEGUALE, PUÒ PRESENTARE RISCHI DI INCIAMPO O DI SCIVOLAMENTO;
- QUALUNQUE PAVIMENTO NON CREA MAI UN RISCHIO PER LA MOVIMENTAZIONE DEI CARICHI.

6. QUALE DISPOSIZIONE LEGISLATIVA COSTITUISCE IL PRINCIPALE RIFERIMENTO IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO:

- D. LGS. 81/2008;
- D. LGS. 626/1994;
- LEGGE 203/2008.

7. LA SORVEGLIANZA SANITARIA È EFFETTUATA:

- A SEGUITO DI DENUNCIA PER MALATTIA PROFESSIONALE O DI INFORTUNIO;
- NEI CASI PREVISTI DALLA NORMATIVA VIGENTE, DALLE INDICAZIONI FORNITE DALLA COMMISSIONE CONSULTIVA PERMANENTE PER LA SALUTE E LA SICUREZZA DEL LAVORO, QUALORA IL LAVORATORE NE FACCIA RICHIESTA E LA STESSA SIA RITENUTA DAL MEDICO COMPETENTE CORRELATA AI RISCHI LAVORATIVI;
- A DISCREZIONE DEL MEDICO COMPETENTE.

8. LE INFORMAZIONI E LE ISTRUZIONI D'USO RELATIVE ALLE ATTREZZATURE DI LAVORO DEVONO:

- ESSERE IMPARTITE DAI LAVORATORI PIÙ ANZIANI;
- RISULTARE COMPRESIBILI AI LAVORATORI INTERESSATI;
- ESSERE FORNITE DAGLI ISPETTORI DELLE AZIENDE SANITARIE LOCALI.

9. QUAL È LA DEFINIZIONE DI PERICOLO:

- IL PERICOLO È RISULTATO DI UN'AZIONE SCORRETTA DURANTE LO SVOLGIMENTO DELLE NORMALI ATTIVITÀ LAVORATIVE;
- PROPRIETÀ O QUALITÀ INTRINSECA DI UN DETERMINATO FATTORE (CHIMICO, FISICO, BIOLOGICO, MECCANICO, ECC.) AVENTE IL POTENZIALE DI CAUSARE DANNI;
- PROBABILITÀ CHE POSSA VERIFICARSI UN DANNO GRAVE NELLO SVOLGIMENTO DI DETERMINATE ATTIVITÀ LAVORATIVE.

10. DI CHI È LA COMPETENZA DELLA VIGILANZA IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO:

- SOLO DELLE FORZE ARMATE, DELLE FORZE DI POLIZIA E DEI VIGILI DEL FUOCO;
- DELLE ASL E DEL SERVIZIO ISPETTIVO DEL MINISTERO DEL LAVORO;
- DEGLI ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO.